

Statuti della
"Associazione Amici del Dolpo"
con sede in Muralto

1. Nome e sede

A norma dell'art. 60 segg. del Codice civile è costituita un'associazione denominata "Associazione Amici del Dolpo" con sede in Muralto.

2. Scopo

L'associazione ha lo scopo di sostenere e promuovere direttamente o indirettamente l'aiuto educativo, sanitario, economico e culturale a favore della popolazione del Dolpo (Nepal), mediante la promozione in Ticino di attività finalizzate ad ottenere i mezzi per il finanziamento dello scopo sociale.

L'associazione non persegue scopo di lucro.

3. Mezzi

Per il perseguimento dello scopo dell'associazione, ogni socio è tenuto al versamento di una tassa sociale annua, che verrà stabilita dall'assemblea dei soci.

Contributi speciali, donazioni e proventi di manifestazioni organizzate dall'associazione stessa, confluiscono nel patrimonio sociale.

Per gli impegni finanziari dell'associazione, risponde esclusivamente il patrimonio sociale.

4. Ammissione

Ogni persona fisica, che ha compiuto il 16° anno d'età, e persona giuridica interessata allo scopo dell'associazione può diventare socio attivo con diritto di voto.

Le richieste d'ammissione vanno rivolte al presidente; il comitato direttivo decide sull'ammissione, esso può rifiutare l'ammissione di un socio, senza indicarne i motivi.

5. Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza cessa:

- nel caso di persone fisiche mediante dimissioni, esclusione o decesso;
- nel caso di persone giuridiche mediante dimissioni, esclusione o scioglimento.

6. Dimissioni ed esclusione

Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento. La lettera di dimissioni deve essere inviata al presidente per raccomandata almeno quattro settimane prima dell'assemblea generale ordinaria.

Un socio può essere escluso dall'associazione in qualsiasi momento, senza fornire un motivo. Il comitato direttivo delibera in merito all'esclusione; il socio può presentare ricorso all'assemblea generale.

7. Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il comitato direttivo;
- c) i revisori dei conti;

8. L'assemblea generale

L'organo supremo dell'associazione è l'assemblea generale. Un'assemblea generale ordinaria ha luogo annualmente, di regola entro i primi 6 mesi dell'anno.

I soci vengono invitati all'assemblea generale per iscritto o per e-mail e al più tardi 14 giorni prima, con allegato l'ordine del giorno.

L'assemblea generale ha i seguenti compiti irrevocabili:

- a) elezione o revoca del comitato direttivo nonché dei revisori dei conti;
- b) elaborazione e modifica degli statuti;
- c) approvazione del conto annuale e del rapporto dei revisori;
- d) deliberazione in merito al budget annuo;
- e) determinazione del contributo dei membri;
- f) trattamento dei ricorsi in merito a esclusioni.

In seno all'assemblea generale ogni socio ha diritto ad un voto; le decisioni vengono prese a maggioranza semplice.

9. Il comitato direttivo

Il comitato direttivo è composto da almeno 3 membri, ossia il presidente, il vice-presidente, il segretario, ma al massimo 7 membri.

Il comitato direttivo rappresenta l'associazione all'esterno e gestisce le attività in corso.

I membri di comitato sono nominati per un periodo di 2 anni; essi possono essere rieletti.

10. I revisori

L'assemblea generale elegge annualmente i revisori dei conti, i quali controllano la contabilità ed eseguono almeno una volta all'anno un controllo casuale.

11. Firma

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva a due del presidente e del vice-presidente, fra loro o con il segretario.

12. Responsabilità

Per i debiti dell'associazione risponde unicamente il patrimonio sociale. È esclusa la responsabilità personale dei soci. Ogni pretesa personale di un socio sul capitale sociale è esclusa.

13. Modifica degli statuti

I presenti statuti possono essere modificati se tre quarti dei soci presenti approvano la proposta di modifica.

14. Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso con la maggioranza qualificata, se tre quarti di tutti i soci partecipa all'assemblea.

Se meno di tre quarti dei soci prendono parte all'assemblea, entro un mese deve aver luogo una seconda assemblea. Nella seconda assemblea l'associazione può essere sciolta anche mediante una maggioranza semplice, qualora fossero presenti meno di tre quarti dell'assemblea.

Con lo scioglimento dell'associazione, il suo patrimonio verrà devoluto ad un'istituzione che persegue la stessa o una simile finalità.

15. Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati accettati nell'ambito dell'assemblea costitutiva del 7 ottobre 2012 e sono entrati in vigore in tale data.

Il presidente:

Il vice-presidente:

Enrico Bonfanti

Beppe Savary